



Deliberazione n. 1 2 6 2	Seduta del 1 8 SET. 2019
Convenzione tra l'ASST di Monza e l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di uno stage ai fini della formazione specialistica al di fuori della rete formativa per il dr. Federico Cattaneo.	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del Dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Premesso che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative, sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, ai fini di completare la loro esperienza professionale;

Precisato che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

Visti:

- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e in particolare l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;
- il D.I. del 4 febbraio 2015, n. 68 avente ad oggetto *"Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"*;



- il Decreto MIUR del 13 giugno 2017, n. 402 *“Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di aria sanitaria”*;

Ricordato che l'ASST Monza con delibera n. 1610 del 31.10.2017 ha approvato la convenzione-quadro di durata quinquennale, tra l'Azienda e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti, diretto a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della ASST Monza;

Dato atto che l'Università degli Studi di Genova - con nota prot. n. 27286 del 29.07.2019 - ha chiesto l'attivazione di specifica convenzione per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica, al di fuori della rete formativa, presso la S.C. Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso di questa ASST, a favore del Dr. Federico Cattaneo;

Atteso che, non trattandosi di struttura a direzione universitaria, non è necessario richiedere formale nulla osta all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi dell'art. 1 della convenzione-quadro sopra richiamata;

Acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento i seguenti pareri favorevoli alla stipula della convenzione di cui trattasi:

- in data 02.09.2019 dal Direttore della S.C. di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso;
- in data 02.09.2019 dal Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Monza;
- in data 12.09.2019 dal Dirigente Medico della S.C. Promozione Sociale Medicina preventiva;
- in data 13.09.2019 dal Direttore della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione;

Visto lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accertato che la convenzione per stage ai fini della formazione specialistica al di fuori della rete formativa è coerente con quanto stabilito dalla convenzione quadro tra l'ASST e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, adottata con delibera n. 1610 del 31.10.2017;

Dato atto che l'ASST provvederà alla fornitura dei camici ed a garantire l'accesso al servizio mensa alle medesime condizioni previste per gli specializzandi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, secondo quanto previsto dall'art. 28 della convenzione quadro;

Precisato che i predetti costi sono interamente compensati con i benefici che deriveranno all'ASST dall'apporto all'organizzazione e dai processi lavorativi da parte dello specializzando, durante l'espletamento delle attività professionalizzanti previste dal percorso formativo della convenzione;

Precisato, altresì, che l'ASST garantisce l'attività di sorveglianza sanitaria di cui al D. L.gs. n. 81/08 e s.m.i., che, come da quantificazione effettuata dalla S.S. Controllo di Gestione, agli atti del Responsabile del procedimento, ammonta ad € 170,00;

Dato atto che, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, questa Azienda provvederà alla fatturazione all'Università degli Studi di Genova del costo di € 170,00 relativo



alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione in ambito di sicurezza degli ambienti di lavoro relativamente all'anno 2019;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico Finanziaria che provvederà alla contabilizzazione dell'importo di € 170,00 al conto 75.20.01.07 "Recupero costi generali da terzi", del corrispondente bilancio dell'esercizio di competenza;

Preso atto, inoltre, dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto di demandare alle Strutture direttamente interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, ogni adempimento necessario alla completa attuazione della convenzione in parola;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare la stipula della convenzione tra l'ASST di Monza e l'Università degli Studi di Genova, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un periodo di mesi tre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, per lo svolgimento di uno stage ai fini della formazione specialistica al di fuori della rete formativa del Dott. Federico Cattaneo presso la S.C. Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'ASST di Monza;
2. di dare atto che l'ASST garantisce l'attività di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., che, come da quantificazione effettuata dalla S.S. Controllo di Gestione, agli atti del Responsabile del procedimento, ammonta ad € 170,00;
3. di dare mandato alla S.C. Economico-Finanziaria di provvedere, a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, alla fatturazione all'Università degli Studi di Genova del costo di € 170,00 relativo alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione in ambito di sicurezza degli ambienti di lavoro relativamente all'anno 2019;
4. di dare atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico-Finanziaria che provvederà alla contabilizzazione dell'importo di € 170,00 al conto 75.20.01.07 "Recupero costi generali da terzi", del corrispondente bilancio dell'esercizio di competenza;
5. di dare mandato al Responsabile del procedimento, Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti la formalizzazione della convenzione extra-rete formativa con l'Università degli Studi di Genova;



6. di demandare alle Strutture direttamente interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, ogni adempimento necessario alla completa attuazione della convenzione in parola;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Pietro Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1262 del 18 SET. 2019

Oggetto: Convenzione tra l'ASST di Monza e l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di uno stage ai fini della formazione specialistica al di fuori della rete formativa per il Dr. Federico Cattaneo.

Il Responsabile del Procedimento

(Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali)

Marta Viganò

Visto di congruità tecnica di competenza

(Direttore Dipartimento Amministrativo)

Luigi G. Rossi

Parere in ordine alla regolarità contabile

(Il Direttore S.C. Economico Finanziaria)

Toni Genco

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, n. 115 e s.m.i. "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione*", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "*Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa*";
Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Vista la nota del Referente della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna in data 22.07.2019;

**TUTTO CIO' PREMESSO
TRA**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza, codice fiscale e P.IVA 09314290967, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, *pro-tempore*, Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, domiciliato per la carica in Monza, via Pergolesi n. 33, -cap. 20900- di seguito indicata come "ASST di Monza".

E

L'Università degli Studi di Genova con sede a Genova – con Sede Legale in Viale Benedetto XV, 6 16132 Genova C.F. e Partita Iva 00754150100 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore, prof. Franco Dallegri, nato ad Arquata Scrivia (AL) il 18/08/1949 domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio, il Dr. Federico Cattaneo, nato a Milano il 30/08/1987, residente a Milano in Via Fava Angelo 6 - C.F. CTTFRC87M30F205U.

Art. 3 – Durata del tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge per un periodo di mesi tre, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della S.C. Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso con orario di accesso diurno e notturno, feriale e festivo.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le attività relative all'area di specializzazione in Medicina Interna sotto la guida ed il controllo da parte del tutore.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Dr. Di Sciacca Riccardo, Dirigente Medico della S.C. Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Roberto Pontremoli, professore ordinario SSD MED/09 Medicina Interna, del soggetto promotore in veste di Tutor.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 – Sicurezza e salute dei lavoratori

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sul soggetto ospitante per quanto riguarda il tirocinante nell'espletamento di attività connesse alla didattica, alla ricerca o alla prestazione di servizi.

Il tirocinante è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 12 – Mensa e camici

Il soggetto ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a disposizione i camici.

Art. 13 – Costi per la sorveglianza sanitaria e la formazione in ambito di sicurezza e degli ambienti di lavoro

Il soggetto promotore si impegna a versare un contributo economico a sostegno dei costi connessi agli adempimenti di cui al precedente art. 11, per un importo forfettario di € 170,00.

Art. 14 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 15 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art.16 – Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 17 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A – Tariffa del D.P.R. n. 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004, con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Monza n. 163 del 01.01.2016.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante, che fornirà all'Università copia dell'avvenuto pagamento.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

PER L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA
per delega del Direttore Generale Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Laura Radice)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA
(Prof. Franco Dallegri)